

AUTORITA' PORTUALE NORD SARDEGNA  
OLBIA - GOLFO ARANCI - PORTO TORRES



**OGGETTO:**

PROGETTO DEFINITIVO:

HUB PORTUALE DI PORTO TORRES

PROLUNGAMENTO DELL'ANTEMURALE DI PONENTE E

RESECAZIONE BANCHINA ALTI FONDALI 1° E 2° STRALCIO

DATI	
Aggiornamento	Cod. Cliente
1° Giugno 2017	

*ID\_VIP: 3523 Procedimento di VIA - **Richiesta di integrazioni** prot. n. 10569/DVA del 05/05/2017*

**ALLEGATO\_11**

**Convenzione REP n.9 del 07.11.2013 tra RAS e APNS**

*Raggruppamento Temporaneo di Progettisti*

**sales**



SEACON  
Ing. Lucio Abbadessa

DMS  
GEOTECHNICAL ENGINEERING

**INTERPROGETTI**

Ing. Marco Pittori

*Responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche: Ing. Marco Pittori*



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REP. N. 9 del 07.11.2013

Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013.

Linea di azione 6.1.2.A. Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale.

Azione 6.1.2.A.1 Hub portuale di Porto Torres

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "HUB

PORTUALE DI PORTO TORRES - I LOTTO"

L'anno duemilatredici, addì 7 del mese di novembre

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dall'Ing.

Giorgio Ferrari, nato a Quartucciu il 30.03.1950, in qualità di Direttore del Servizio

delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica dell'Assessorato Regionale dei

Trasporti, in base al Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 120 del

11.09.2013, domiciliato per la carica presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti

con sede in Cagliari, Via XXIX Novembre n. 41, di seguito denominata per brevità

"Regione" o "Centro di Responsabilità"

E

l'Autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci con sede in Olbia, Stazione Marittima Isola

Bianca snc, rappresentata dal Commissario straordinario On. Fedele Sanciu, nato a

Buddusò il 27.10.1959, che interviene per conto e nell'interesse esclusivo

dell'Autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci, di seguito denominata "Soggetto

Attuatore" o "Beneficiario";

PREMESSE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sarda, sulle competenze della Giunta, della Presidenza

e degli Assessorati regionali" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la "disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., recante il "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la Legge regionale 07.08.2007, n. 5, recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna del 21.04.1999 e successiva integrazione degli accordi del 22.11.2001;

VISTA la Delibera CIPE 22.03.2006, n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)", che nel suo Allegato 1 definisce i "Principi guida comuni per l'individuazione e l'adozione di criteri di selezione degli interventi" che costituisce il punto di riferimento per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC);





Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera CIPE n. 166/2007

sopracitata, e approvato con DGR n. 71/47 del 16.12.2008;

VISTA la Delibera CIPE 6.03.2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del FAS

assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di

servizio e modifica della Delibera CIPE n.166/2007" e la conseguente DGR n. 38/12

del 6.08.2009, che ha approvato la rimodulazione del PAR FAS Sardegna 2007-

2013;

VISTA la Delibera CIPE 11.01.2011, n. 1, che ha modificato le modalità di

programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate definendo nuovi obiettivi,

criteri e modalità di selezione e attuazione degli investimenti per il periodo

2007/2013, stabilendo che le risorse per le aree sottoutilizzate debbano essere

indirizzate verso progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale o regionale, sia

di carattere infrastrutturale che immateriale;

VISTA la Delibera CIPE 3.08.2011, n. 62, con la quale, sono stati programmati, per

l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud, interventi nel settore delle infrastrutture

strategiche, assegnando per la Sardegna, risorse pari a 1.073,419 milioni di euro

rinvenienti dal cofinanziamento del PAR FAS Sardegna 2007-2013 – Strategia

"Infrastrutture e reti di servizio", tra i quali è ricompreso quello relativo all"Hub

portuale di Porto Torres – I lotto" per un importo di 30,0 Meuro;

PRESO ATTO che all'importo di 30,0 Meuro di cui sopra si farà fronte per 27,5

Meuro con risorse FSC e per 2,5 Meuro con fondi del Bilancio dell'Autorità Portuale

di Olbia - Golfo Aranci;

VISTA la DGR n. 48/13 del 01.12.2011 nella quale, tra l'altro, viene preso atto che tra

gli interventi individuati e cofinanziati con la Delibera CIPE n. 62/2011 è incluso

quello di cui sopra, e viene individuato quale soggetto attuatore l'Autorità Portuale di

Olbia - Golfo Aranci, destinatario del finanziamento pari a € 27.500.000,00;

VISTA la Delibera CIPE 23.03.2012, n. 41 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013" che, unitamente alla Delibera CIPE n. 1/2011 sopraccitata, ha definito l'attuale dotazione finanziaria dei PAR regionali e introdotto nuovi obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse, di selezione e attuazione degli investimenti per il periodo 2007-2013;

VISTA la DGR n. 19/22 del 14.05.2013 che approva il "Sistema di Gestione e Controllo della Programmazione regionale attuativa delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 – 2013" di seguito denominato SIGECO che, nell'ambito della Linea d'azione 6.1.2.A. "Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale", ricomprende l'Azione 6.1.2.A.1."Hub portuale di Porto Torres" oggetto della presente Convenzione;

CONSIDERATO che l'intervento di cui alla presente Convenzione è imputato all'UPB S07.04.002 "Investimenti nel comparto portuale, ivi compreso quello turistico" - capitolo di spesa SC07.0369 "F.S.C. 2007-2013 - Interventi nel settore portuale (Delibere CIPE nn. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012)" C.D.R. 00.13.01.03, del bilancio regionale 2013 e bilancio pluriennale 2013 - 2015;

VISTO il Decreto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio prot. n. 12406 rep. n. 458 del 31.12.2012 con il quale sono state stanziare risorse finanziarie per l'intervento di cui sopra pari ad € 2.750.000,00 per l'anno 2013 ed € 24.750.000,00 per l'anno 2014 sul Capitolo di Spesa sopraccitato;

VISTA la L.R. 23.05.2013, n. 12, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Sardegna" (Legge finanziaria 2013);

VISTA la L.R. 23.05.2013, n. 13, recante "Bilancio di previsione per l'anno 2013 e



VISTA la L.R. 23.05.2013, n. 13, recante "Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015";

PRESO ATTO che le sopra richiamate risorse sono state recepite dal c.d. "bilancio amministrativo della Regione per l'anno 2013" (Allegato tecnico) con Decreto Assessoriale rep. n° 103/4560 del 27.05.2013;

VISTA la Delibera CIPE 08.03.2013, n. 14, con la quale viene disposta la scadenza al 31.12.2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sulla base delle delibere nn. 62 e 78 del 2011 e n. 7 del 2012;

ATTESO che la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha approvato nella seduta del 26 settembre u.s. un ordine del giorno consegnato formalmente al Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, tenutasi in pari data, con il quale si propone una proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31.12.2014;

TENUTO CONTO che con nota n. 942 del 08.10.2013 il Ministro per la Coesione Territoriale ha formulato la volontà politica favorevole alla modifica del termine sopraindicato per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, così come proposto dalle Regioni;

CONSIDERATO che la sopraccitata Delibera CIPE 41/2012 prescrive al punto 3.1 che ai fini dell'attuazione degli interventi prescritti nelle delibere CIPE 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);

PRESO ATTO che è in fase di sottoscrizione l'APQ Rafforzato, che comprende anche l'intervento "Hub portuale di Porto Torres - I lotto" previsto dal FSC quale strumento di attuazione anche della Linea d'Azione 6.1.2.A.;

ATTESO che si procederà a valutare la compatibilità degli interventi infrastrutturali oggetto del presente Atto, con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato e, ove previsto, si provvederà alla notifica alla Commissione Europea;

RITENUTO che in considerazione della rilevanza strategica dell'intervento e dell'urgenza di dare immediato avvio allo stesso, si rende opportuno procedere, nelle more della disposizione della proroga al 31.12.2014 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e della sottoscrizione dell'APQ, alla stipula della presente Convenzione.

In considerazione di quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Validità delle premesse

Quanto contenuto nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

Il presente Atto disciplina l'utilizzo da parte del Beneficiario delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento **"HUB PORTUALE DI PORTO TORRES - I LOTTO"** per un importo complessivo pari a € **30.000.000,00 (euro trentamiloni/00)**, di cui € **27.500.000,00 (euro ventisette milioncinquecentomila/00)** a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (Capitolo SC07.0369 F.S.C. 2007-2013), ed € **2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00)** a carico del Bilancio dell'Autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci.

Costituiscono parte integrante del presente Atto le Schede dell'Intervento, anche se non materialmente allegate, trasmesse dall'Autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci e



sottoscritte dalle parti in data odierna, nelle quali è ricompreso, tra l'altro, il cronoprogramma delle attività.

Art. 3

Tempi di realizzazione delle attività

L'intervento in oggetto, costituito da una prima fase di indagini propedeutiche e funzionali all'esecuzione di lavori, e da una seconda fase di realizzazione delle opere, sarà eseguito nel rispetto della tempistica di cui alle Schede sopraccitate, e comunque la data ultima di aggiudicazione provvisoria dei lavori dovrà intervenire entro il 31.12.2014.

Art. 4

Quadro finanziario e modalità di erogazione delle risorse

L'importo del finanziamento pari a € 27.500.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo Coesione sarà erogato dal Centro di Responsabilità in più soluzioni, secondo le modalità appresso indicate previste dalla normativa regionale vigente, fatti salvi eventuali limitazioni e contingentamenti conseguenti dal rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno per l'anno 2013 e successivi, nonché dalla regolamentazione dei flussi finanziari relativi alle previsioni mensili di cassa.

Fatte salve le limitazioni e i contingentamenti di cui sopra, e una volta valutata la compatibilità dell'intervento alla normativa in materia di aiuti di stato:

- la prima tranche, pari al 10% dell'importo del finanziamento, sarà erogata al

Beneficiario in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione;

- la seconda tranche, pari al 15% dell'importo del finanziamento, verrà erogata a seguito dell'affidamento dei lavori da parte del Beneficiario dietro sua richiesta;

- la terza e quarta tranche, ciascuna pari al 30% dell'importo del finanziamento, verranno erogate alla dimostrazione da parte del Beneficiario di aver sostenuto



spese ammissibili per un importo pari al 90% degli acconti ricevuti;

- l'ultima tranche a saldo, pari al 15% del finanziamento, verrà erogata con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Nell'eventualità che, per il verificarsi delle limitazioni e contingentamenti sopraccitati, non sia possibile dar corso ai pagamenti dell'intero importo delle tranche sopraelencate, potranno essere erogate delle tranche intermedie con importi desunti dal cronoprogramma delle attività corredato dai relativi flussi finanziari, aggiornato in funzione dell'effettivo andamento della spesa. Anche in tale evenienza, i successivi pagamenti potranno essere richiesti dal Beneficiario dimostrando di aver sostenuto spese ammissibili per un importo pari al 90% degli acconti ricevuti.

Le certificazioni degli impegni assunti e delle spese effettuate, ai fini della richiesta di erogazione finanziaria, corredate dall'opportuna documentazione attestante lo stato di attuazione delle operazioni realizzate, saranno avanzate dal Beneficiario al Centro di responsabilità.

La richiesta di erogazione delle suddette quote di finanziamento dovrà avvenire con le modalità prescritte e la modulistica approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 38/24 del 06.08.2009.

Le somme erogate dovranno essere accreditate a favore dell'Autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci, su un conto corrente bancario dalla medesima indicato. I suddetti importi sono da intendersi chiusi ed omnicomprensivi di opere, attrezzature, spese generali, spese di progettazione, imprevisti, spese relative alla contabilizzazione, direzione dei lavori, manutenzioni e qualsiasi altra spesa ammissibile relativa all'esecuzione degli interventi.

Le risorse dovranno essere impiegate nel rispetto delle fonti normative riportate in premessa.

Il riutilizzo di eventuali economie sarà valutato in conformità alla specifica disciplina della fonte finanziaria.

Eventuali economie che dovessero risultare nella certificazione finale della spesa costituiranno elemento di detrazione nella determinazione dell'ammontare definitivo del finanziamento previo accertamento del Centro di Responsabilità.

Le somme non utilizzate dovranno essere riversate nel Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna entro novanta giorni dalla richiesta del Centro di responsabilità e secondo le modalità richieste dal medesimo C.D.R..

#### Art. 5

##### Spese ammissibili

Fatti salvi i limiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, sono ammissibili le spese considerate tali dalla Delibera CIPE n. 166 del 2007, dalla Delibera CIPE n. 1 del 2009 e dal DPR 3.10.2008 n. 196, integrato dal DPR 05.04.2012 n.98. L'elencazione delle spese ammissibili è comunque contenuta nel capitolo 6 "Norme di ammissibilità" del SIGECO.

Sono ammissibili le spese sostenute dopo la data del 01.01.2007. Le spese considerate "non ammissibili" rimarranno a totale carico del Beneficiario.

#### Art. 6

##### Progettazione ammessa al finanziamento

Il Beneficiario provvederà alla progettazione delle opere ai sensi del Codice degli Appalti e sarà inoltre sua cura ottenere tutti i nulla osta e le autorizzazioni da parte delle Amministrazioni ed Enti preposti alla tutela degli interessi specifici coinvolti.

ASSESSORATO TRASPORTI RAS  
Il Centro di Responsabilità rilascerà il nulla osta sui vari livelli di progettazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, validati dal Beneficiario, prima della relativa approvazione finale da parte dello stesso.



Le eventuali perizie suppletive e di variante dovranno essere sottoposte, prima della definitiva approvazione del Beneficiario, al nulla osta del Centro di Responsabilità medesimo.

E' compito comunque del Beneficiario, verificare ed approvare la progettazione secondo quanto previsto dall'art 112, comma 5 del D.lgs. n 163/06.

#### Art. 7

#### Impegni ed obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- presentare al Centro di responsabilità, sulla base della modulistica tipo così come predisposta con Deliberazione della Giunta regionale n. 38/24 del 6.08.2009 "Erogazione agli enti attuatori dei finanziamenti delle opere la cui realizzazione è stata delegata o affidata sulla base di specifici atti convenzionali" le dichiarazioni relative a tutte le spese effettuate corredate da copia conforme della documentazione contabile e amministrativa comprovante le stesse e degli impegni giuridicamente vincolanti afferenti alle medesime;
- trasmettere al C.D.R. la rendicontazione finale delle spese ai sensi dell'art. 6, comma 23, della L.R. 5/2007;
- consentire l'espletamento, da parte del Centro di Responsabilità, di tutti i controlli, gli accertamenti tecnici e amministrativi ritenuti necessari od opportuni in corso di realizzazione delle opere;
- adottare, secondo le indicazioni fornite dal Centro di Responsabilità, un sistema di contabilità separato per le risorse del FSC e adeguato all'espletamento delle operazioni dell'Autorità di Certificazione;
- curare la tenuta di un "Fascicolo di Operazione" nel quale dovrà essere collocata tutta la documentazione concernente l'attuazione dell'intervento;



- rispettare il cronoprogramma dell'intervento di cui alle Schede allegate;
- rilevare in modo puntuale gli indicatori di realizzazione fisica/di programma, occupazionale e di risultato di programma riferiti all'intervento in oggetto, secondo le scadenze previste dal sistema di monitoraggio e comunque a richiesta del Centro di Responsabilità;
- raccogliere e inserire i dati di monitoraggio, con cadenza bimestrale, utilizzando il sistema trasmittente SGP (Sistema Gestione Progetti), ai fini della trasmissione alla Banca Dati Unitaria presso l'IGRUE;
- rispettare le prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda gli adempimenti di obblighi pubblicitari in materia di risorse FSC 2007-2013;
- rispettare la normativa regionale in materia di appalti pubblici e le disposizioni contenute nella normativa statale di settore;
- rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di incidenza e di Valutazione di impatto Ambientale ove applicabile;
- garantire in tutte le fasi di attuazione il rispetto dell'obiettivo orizzontale di pari opportunità tra donne e uomini e di non discriminazione in base all'art. 16 del Reg. (Ce) 1083/2006.

Per quanto non espressamente sopra indicato si richiama la disciplina recata dal SIGECO.

Art. 8

Svolgimento incarichi di collaudo

Le attività di collaudo tecnico - amministrativo saranno espletate da una commissione di collaudo i cui componenti verranno individuati secondo le norme di legge.

Art. 9



Clausole di salvaguardia

Il Soggetto Attuatore assume la piena ed incondizionata responsabilità – con risorse finanziarie del proprio bilancio - circa la funzionalità di tutte le opere inerenti all'intervento di cui al presente Atto. Per quanto non espressamente contemplato negli accordi sopra elencati si fa rinvio alla normativa europea, nazionale e regionale che regola la materia. La Regione è totalmente estranea a qualsiasi responsabilità amministrativa, civile, contabile, derivante dalla realizzazione dell'intervento. In particolare, il Soggetto Attuatore non potrà rivalersi nei confronti della Regione per danni cagionati a Terzi, derivanti dalla realizzazione dell'intervento de quo. Il Soggetto Attuatore è obbligato ad osservare le disposizioni contenute nel presente Atto sino alla completa conclusione degli interventi.

In caso di definanziamento parziale o totale dell'intervento per riprogrammazione delle risorse da parte del CIPE, anche a seguito della mancata concessione della proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alle premesse, la presente Convenzione dovrà intendersi automaticamente risolta.

Art. 10

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il contratto tra la stazione appaltante e l'appaltatore dovrà contenere le clausole di cui all'Art. 3 della sopraccitata legge ed alle successive Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e prevedere l'obbligo di utilizzo di apposito conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva alle transazioni finanziarie riferite alle commesse pubbliche, di cui l'appaltatore si impegna a comunicare in tempi brevi i riferimenti.



Art. 11

Termine del rapporto di finanziamento

Il Centro di Responsabilità procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in relazione al finanziamento, al fine di dichiararne chiuso il rapporto regolato dal presente Atto, dopo aver ricevuto la completa documentazione attestante i collaudi finali e il completamento delle opere nonché la dichiarazione da parte del Beneficiario di compiuta attuazione dell'intervento oggetto del finanziamento.

L'esito di tale verifica dovrà essere in ogni caso formalizzato entro 45 giorni dalla data di ricevimento della regolare documentazione di cui sopra.

Art. 12

Rilevazione di violazioni e inadempienze

Nel caso di eventuali violazioni che possono emergere a seguito dell'espletamento dei controlli documentali ed in loco, sia nella fase di attuazione che nella fase di chiusura dell'intervento, il rilievo è formalizzato da parte del Centro di Responsabilità, tramite l'utilizzo di apposite check list e verbali di controllo.

Il Centro di Responsabilità individua ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, un congruo termine per provvedere, procedendo alla segnalazione tempestiva agli organi competenti, nel caso di protrarsi dell'inadempienza.

Il processo di gestione e comunicazione delle violazioni e la diversa tipologia delle stesse è descritto al punto 8 e 8.1 del SIGECO, a cui si rinvia.

Art. 13

Gestione dei recuperi

La Regione mette in atto le azioni di propria competenza finalizzate al recupero delle eventuali somme indebitamente pagate di cui viene a conoscenza direttamente o mediante segnalazione di altri soggetti. Le procedure per il recupero di risorse



indebitamente erogate seguono quanto previsto dalla normativa regionale in materia di bilancio, in conformità al punto 8.2 del SIGECO, a cui si rinvia.

Art. 14

Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere dal presente Atto e che non potessero essere definite bonariamente in via amministrativa, saranno deferite agli organi giurisdizionali competenti del foro di Cagliari.

Letta, approvata e sottoscritta in Cagliari.

Regione Autonoma della Sardegna

Autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci

Assessorato dei Trasporti

Il Commissario straordinario

Servizio delle Infrastrutture di

On. Fedele Sanciu

Trasporto e della Logistica

Il Direttore del Servizio

Ing. Giorgio Ferrari